

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 857/20 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Ferie residue dipendenti: Determinazioni.

L'anno duemilaventi il giorno 17 del mese di giugno alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 2494 del 10/06/2020

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI V. Domenico; 4) GENTILE Antonello; 5) RINALDI Leonardo; 6) SANTORO Luigi, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) DEL VECCHIO Giosuè; 2) RIGNANESE Generoso; 3) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il vigente ccnl dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica disciplina, all'articolo 94, il godimento delle ferie annuali. In particolare, in caso di impedimento del godimento nell'anno di competenza, è possibile usufruire del periodo residuo nel successivo semestre;
- a livello normativo nazionale, l'articolo 10 del D. Lgs. 66/2003, così come modificato dal D. Lgs. 213/2004, precisa che è possibile usufruire le ferie eventualmente non godute nell'anno di competenza entro mesi 18 (diciotto) dalla conclusione dello stesso;
- da quanto ai punti precedenti emerge che le ferie relative all'annualità 2018 devono essere godute entro il 30.06.2020;
- da una ricognizione effettuata, sono risultate ferie residue dell'anno 2018 per n. 6 (sei) dipendenti;

Considerato che, per alcuni dei suddetti dipendenti, la mancata fruizione delle ferie è stata determinata da improrogabili esigenze di servizio e che tali esigenze potrebbero manifestarsi ancora entro il richiamato termine del 30 giugno p.v., appare opportuno, in via eccezionale e per particolari esigenze di servizio documentate dai Capi Settori, procrastinare ulteriormente il termine di fruizione al 31 dicembre;

Ritenuto necessario richiamare comunque l'attenzione dei dipendenti tutti in ordine al rispetto delle previsioni contrattuali e di legge in ordine alla specifica questione;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

D E L I B E R A

- di richiamare l'attenzione dei dipendenti tutti al rispetto dei limiti di godimento del periodo di ferie annuale entro e non oltre il 18° mese dalla conclusione dell'anno di competenza;
- di consentire, in via eccezionale e per particolari esigenze di servizio documentate dai Capi Settori, una deroga al suddetto limite relativamente alle ferie dell'anno 2018, procrastinando il termine ultimo al 31 dicembre 2020;
- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA